

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 141

31° anno

30 maggio 1988

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
88/C 141/01	Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'attuazione di misure per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ..	1
88/C 141/02	Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.....	6
88/C 141/03	Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale	14

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'attuazione di misure per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

*COM(88) 73 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 marzo 1988)*

(88/C 141/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 118A,

vista la proposta della Commissione elaborata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

in collaborazione con il Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 118A del Trattato prevede che il Consiglio fissi, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che l'articolo 118A raccomanda altresì di evitare vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione relativa al suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul posto di lavoro ⁽²⁾ prevede l'adozione di direttive volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativa alla sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare entro un breve termine una direttiva concernente l'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che è compito degli Stati membri garantire sul loro territorio la sicurezza e la salute delle persone e in particolare quelli dei lavoratori;

considerando che negli Stati membri i sistemi legislativi riguardo alla prevenzione degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali sono molto differenti;

considerando che vi sono ancora troppi infortuni da deplorare; che misure preventive devono essere adottate o migliorate per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che, per garantire il grado di protezione più elevato che è ragionevolmente possibile raggiungere, è necessario che i lavoratori e i loro rappresentanti siano informati circa i rischi per la sicurezza e la salute e circa le misure richieste per ridurre o sopprimere questi rischi e che essi siano in grado di verificare che le misure necessarie di protezione vengano adottate;

considerando che è opportuno rafforzare la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori e loro rappresentanti;

considerando che l'integrazione della sicurezza e della salute fin dallo stadio della strutturazione dei posti di lavoro è riconosciuta come una necessità;

considerando che i datori di lavoro devono seguire il progresso tecnologico onde meglio preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva costituisce un complemento sociale globale rispetto a numerose direttive di armonizzazione tecnica intese a realizzare il mercato interno e che la presente direttiva completa le disposizioni della direttiva 80/1107/CEE del 27 novembre 1980;

considerando che fin da ora si prevede di fissare disposizioni specifiche comportanti misure in grado di migliorare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 74/325/CEE (GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15).

⁽²⁾ Doc. COM(87) 520 def. e risoluzione del Consiglio 88/C 28/01, (GU n. C 28 del 3. 2. 1988).

considerando che è opportuno istituire un Comitato, i cui membri saranno designati dagli Stati membri, incaricato di assistere la Commissione all'atto dell'attuazione delle misure complementari previste dalla direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Oggetto

Articolo 1

La presente direttiva ha per oggetto l'attuazione di misure per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Essa comporta principi generali riguardanti in particolare la prevenzione dei rischi professionali e la protezione della sicurezza e della salute, l'informazione, la consultazione, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché principi generali per la loro attuazione.

Definizioni

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- *luogo di lavoro*: qualsiasi luogo in cui il lavoratore ha accesso nell'impresa e/o nello stabilimento,
- *lavoratore*: qualsiasi persona che effettui una qualunque prestazione, compresi i tirocinanti e gli apprendisti,
- *impresa e/o stabilimento*: entità appartenente al settore pubblico o privato che svolge una attività industriale, agricola, commerciale, amministrativa, di servizi, educativa o culturale,
- *datore di lavoro*: l'organismo o la persona che ha la responsabilità dell'impresa e/o dello stabilimento,
- *prevenzione*: complesso di disposizioni o di azioni adottate o sviluppate a tutti gli stadi dell'attività nell'impresa per evitare o diminuire i rischi professionali,
- *rischio professionale*: qualsiasi situazione in relazione con il lavoro che può causare un pregiudizio fisico o psicologico alla sicurezza e/o alla salute del lavoratore, ad esclusione dell'infortunio in itinere.

Articolo 3

Gli Stati membri sono tenuti a far rispettare dal datore di lavoro, dai lavoratori e dai rappresentanti dei lavoratori le disposizioni della presente direttiva per quanto li riguarda.

Responsabilità del datore di lavoro

Articolo 4

1. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori in tutti gli aspetti legati direttamente o indirettamente al lavoro nell'impresa e/o nello stabilimento.
2. Qualora un datore di lavoro decida di ricorrere ad un servizio specializzato di sicurezza e di salute o ad un consulente esterno per le misure di protezione egli non può per questo essere sgravato delle sue responsabilità in materia.
3. Gli obblighi dei lavoratori in questo campo non pregiudicano la responsabilità del datore di lavoro.

Obblighi dei datori di lavoro

Articolo 5

1. Nel quadro delle sue responsabilità il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di una organizzazione e dei mezzi necessari. Il datore di lavoro deve vigilare costantemente all'aggiornamento di queste misure e al miglioramento delle situazioni esistenti.
2. Il datore di lavoro mette in pratica, adattandoli alle condizioni specifiche dell'impresa, i seguenti principi generali di prevenzione:
 - combattere i rischi alla fonte,
 - adeguare il lavoro all'uomo,
 - tener conto del grado di evoluzione della tecnica,
 - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno o non pericoloso,
 - programmare la prevenzione mirando ad un complesso coerente che integri nella stessa: la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro e le relazioni umane.
3. Obblighi specifici dei datori di lavoro:
 - a) Il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche in funzione della scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici e dell'approntamento dei luoghi di lavoro.

A seguito di questa valutazione le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono garantire la massima protezione dei lavoratori che può essere ragionevolmente ricercata;
 - b) Le misure utilizzate dal datore di lavoro per garantire la protezione dei lavoratori devono essere integrate nel

- complesso delle attività dell'impresa e/o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;
- c) Il datore di lavoro deve assicurarsi che i principi ergonomici vengano sufficientemente presi in considerazione, in particolare per:
- la concezione dei posti di lavoro,
 - la scelta delle attrezzature di lavoro, e
 - la scelta dei metodi di lavoro e di produzione;
- d) Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per consentire ai lavoratori di partecipare all'organizzazione del loro lavoro a seconda delle loro capacità, quando ciò sia ragionevolmente praticabile;
- e) All'atto della programmazione o dell'organizzazione del lavoro il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoro monotono, comportante ripetizioni a brevi intervalli ed il lavoro in cui la cadenza è dettata da una macchina o da un nastro trasportatore, per cui il lavoratore non può influenzare la cadenza di lavoro, sia evitato se ciò è ragionevolmente praticabile;
- f) La programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie devono essere realizzate in stretta collaborazione con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in particolare per quanto riguarda la scelta delle attrezzature, il riassetto delle condizioni di lavoro e, fra queste, gli aspetti connessi con l'ambiente e con l'individuo tanto dal punto di vista fisico che psicosociale. I lavoratori devono ricevere una formazione appropriata;
- g) Quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti più imprese i datori di lavoro devono coordinare le loro azioni di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i loro lavoratori e/o i loro rappresentanti.

Servizi di prevenzione

Articolo 6

1. Il datore di lavoro designa fra il personale dirigente uno o più lavoratori per occuparsi dell'organizzazione delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/o stabilimento.
2. Se le competenze nell'impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterni all'impresa e/o allo stabilimento.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori conosciuti o supposti avere effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

4. In ogni caso i lavoratori così designati e/o le persone o servizi esterni consultati devono possedere la formazione necessaria e essere in numero sufficiente per assumere le attività di prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/o dei rischi ai quali i lavoratori sono esposti, nonché della loro ripartizione nell'insieme dell'impresa e/o dello stabilimento.

5. Gli Stati membri definiscono le dimensioni delle imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia la necessaria competenza, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.

6. Gli Stati membri definiscono la formazione ed il numero di persone necessarie per soddisfare alle condizioni previste al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 7

1. Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie in materia di pronto soccorso, di lotta contro l'incendio e di evacuazione dei lavoratori e delle persone presenti e deve organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.

2. Per il pronto soccorso, per la lotta contro l'incendio e per l'evacuazione del personale il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati di applicare queste misure. Questi ultimi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata tenendo conto delle dimensioni e/o dei rischi specifici dell'impresa e/o dello stabilimento.

3. Il datore di lavoro deve adottare misure per consentire ai lavoratori di proteggersi abbandonando immediatamente un luogo di lavoro in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato.

4. Il datore di lavoro deve comunicare il più presto possibile le disposizioni prese a tutti i lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a un rischio di pericolo grave e immediato.

5. In caso di pericolo grave e immediato per la propria sicurezza e/o per quella di un'altra persona ogni lavoratore deve, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici e gerarchici di cui dispone, poter adottare le misure necessarie per evitare le conseguenze di tale pericolo.

Gestione delle informazioni*Articolo 8*

1. Il datore di lavoro deve:

- a) disporre di un'analisi dei rischi esistenti per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- b) determinare le misure protettive da adottare e, se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare;
- c) tenere un elenco degli infortuni e delle malattie professionali che hanno comportato per il lavoratore una incapacità al lavoro superiore a tre giorni di lavoro;
- d) redigere una relazione con menzione delle cause e delle misure adottate o da adottare per gli infortuni e le malattie professionali che hanno comportato o potrebbero comportare una incapacità permanente parziale al lavoro.

2. Gli Stati membri fissano i criteri secondo cui le imprese non sono soggette all'obbligo di stesura dei documenti per ottemperare agli obblighi previsti al paragrafo 1 a) et b) del presente articolo.

Informazione dei lavoratori*Articolo 9*

1. Sulla base delle prassi vigenti negli Stati membri che possono tener conto in particolare delle dimensioni delle imprese, il datore di lavoro adotta misure appropriate affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento ricevano adeguate informazioni riguardanti:

- a) rischi per la sicurezza e la salute, nonché misure e attività di prevenzione riguardanti l'impresa in generale e, per ciascun lavoratore, riguardante il suo posto di lavoro e/o la sua funzione;
- b) misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4.

Tali informazioni debbono inoltre essere fornite ai lavoratori interinali e ai datori di lavoro appartenenti alle imprese e/o agli stabilimenti esterni che intervengono.

2. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori che si occupano in modo particolare della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno accesso:

- a) all'analisi dei rischi e alle misure di protezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 a) e b);
- b) all'elenco e alla relazione sugli infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 8, paragrafo 1 c) e d);

- c) alle informazioni provenienti dalle attività di prevenzione, dai servizi di ispezione e da organismi competenti per la sicurezza e la salute.

Consultazione dei lavoratori*Articolo 10*

1. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori che si occupano in modo particolare della tutela della sicurezza e della salute vengono preventivamente consultati dal datore di lavoro su:

- qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla salute e sicurezza,
- designazione di persone di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 7, paragrafo 2,
- informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 9,
- istituzione eventuale di un servizio specializzato in materia di sicurezza e/o di salute o ricorso, se del caso, a un servizio di prevenzione esterno, di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
- concezione e organizzazione della formazione di cui all'articolo 11.

2. La consultazione di tutti i lavoratori di cui al paragrafo 1 può essere limitata solamente ai rappresentanti dei lavoratori che si occupano specificamente della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, a condizione che il loro numero sia sufficiente.

3. I lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori che si occupano specificamente della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori non possono subire pregiudizio a causa della loro attività in questo settore.

4. Il datore di lavoro deve garantire che i rappresentanti dei lavoratori che si occupano specificamente della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori usufruiscano di un esonero dal lavoro senza perdita di salario e dispongano delle attrezzature necessarie che consentano loro di soddisfare agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Formazione dei lavoratori*Articolo 11*

1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione in materia di sicurezza e di salute sufficiente e adeguata in occasione:

- della sua assunzione,
- di un trasferimento o cambiamento di funzione,
- di un cambiamento di attrezzatura di lavoro.

incentrata in particolare sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione.

Detta formazione deve essere aggiornata secondo l'evoluzione dei rischi.

2. La formazione di cui al paragrafo 1 è altresì applicabile alle stesse condizioni ai lavoratori interinali presenti nell'impresa o nello stabilimento. Il datore di lavoro deve assicurarsi inoltre che i lavoratori delle imprese esterne che intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento abbiano ricevuto una formazione adeguata al loro intervento e impartita dalla loro propria impresa o stabilimento.

3. I rappresentanti dei lavoratori che si occupano specificamente della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno diritto ad una formazione adeguata.

4. La formazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 deve aver luogo durante il tempo di lavoro e non può essere posta a carico dei lavoratori.

5. Gli Stati membri:

- si assicurano che vengano definite le indicazioni riguardanti il contenuto e la durata dei corsi di formazione di cui ai paragrafi 1 e 3,
- fissano le regole generali riguardanti le condizioni in cui dovrà aver luogo la formazione.

Obblighi dei lavoratori

Articolo 12

1. È obbligo di ciascun lavoratore prendersi ragionevolmente cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o delle sue omissioni sul luogo di lavoro.

2. Al fine di realizzare tali obiettivi, i lavoratori devono in particolare:

- utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, le attrezzature di trasporto e gli altri mezzi,
- utilizzare in modo corretto l'attrezzatura di protezione individuale messa a loro disposizione e, dopo l'uso, rimetterla al suo posto,
- non cambiare o spostare arbitrariamente i dispositivi di sicurezza propri agli utensili, alle apparecchiature ecc., ed utilizzare tali dispositivi in modo corretto,
- riferire immediatamente al datore di lavoro tutti i pericoli per la sicurezza e/o la salute da loro notati,
- collaborare con il loro datore di lavoro per il tempo necessario per consentirgli di svolgere tutte le mansioni

o adempiere agli obblighi impostigli dall'autorità responsabile al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori,

- svolgere le loro mansioni nel campo della sicurezza e della salute conformemente alla formazione e alle istruzioni ricevute,
- collaborare per rendere l'ambiente e le condizioni di lavoro sicuri e senza rischi per la sicurezza e la salute nell'ambito del loro settore di attività e controllare l'efficacia delle misure adottate per promuovere la sicurezza e la salute.

Articolo 13

Il Consiglio, su proposta della Commissione, fissa in direttive particolari, che egli adotta, disposizioni specifiche riguardanti segnatamente settori tecnici quali indicati nell'allegato I.

Articolo 14

Ai fini dell'adeguamento della presente direttiva, nonché dalle direttive di cui all'articolo 13, nelle condizioni precisate in ciascuna di esse in funzione:

- dell'adozione di direttiva in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione,
- del progresso tecnico, dell'evoluzione dei regolamenti o delle specifiche internazionali e delle conoscenze.

La Commissione è assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato emette il suo parere su detto progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in causa. Il parere è emesso con la maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo succitato. Il Presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione fissa le misure previste quando sono conformi al parere del Comitato.

Quando le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine che sarà fissato in ciascun atto che il Consiglio adotterà ma che non può in nessun caso superare tre mesi a decorrere dalla data di invio della

proposta al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Disposizioni finali

Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione ogni due anni circa l'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva e indicano i punti di vista delle parti sociali. La Commissione informa il Comitato e il Comitato tripartito.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

ELENCO DEI SETTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 13

- Luogo di lavoro
- Attrezzature di lavoro
- Attrezzature di protezione individuale
- Lavori con attrezzature dotate di video-terminali
- Movimentazione di carichi pesanti comportanti rischi lombari.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro

Prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 13 della direttiva...⁽¹⁾

COM(88) 74 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 marzo 1988)

(88/C 141/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in collaborazione con il Parlamento europeo,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 118A,

considerando che l'articolo 118A, del Trattato CEE, prevede che il Consiglio fissi, mediante direttiva, prescrizioni minime con l'obiettivo di promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

vista la proposta della Commissione, formulata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro⁽²⁾,

considerando che l'articolo 118A raccomanda parimenti di evitare vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Comunicazione della Commissione sul suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e

⁽¹⁾ Doc. COM(88) 73 def.

⁽²⁾ Decisione del Consiglio 74/325/CEE, (GU n. L 185 del 9.7.1974, pag. 15).

della salute sul luogo di lavoro ⁽¹⁾ prevede l'adozione di direttive volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1987 in materia di sicurezza, igiene e sanità sul luogo di lavoro ha preso atto dell'intenzione della Commissione di sottoporre in tempi brevi prescrizioni minime concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che spetta agli Stati membri garantire sul loro territorio la sicurezza e la salute delle persone e, in particolare, dei lavoratori;

considerando che la realizzazione del mercato interno ⁽²⁾ prevede l'elaborazione di direttive basate sull'articolo 100A, conformemente alla nuova strategia in materia d'armonizzazione e di normalizzazione ⁽³⁾, con cui si fissino i requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione, la fabbricazione o la costruzione di prodotti onde permettere la loro immissione sul mercato e la loro libera circolazione nell'ambito della Comunità e che tra tali prodotti ve ne sono diversi che interessano i luoghi di lavoro;

considerando che, negli Stati membri, i sistemi legislativi in materia di sicurezza e di sanità dei luoghi di lavoro sono molto diversi; che simili disposizioni nazionali in materia, spesso integrate da disposizioni tecniche e/o da norme a carattere volontario, possono indurre diversi livelli di tutela della sicurezza e della salute e ripercuotersi sulla competitività;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime di sicurezza e di sanità per i luoghi di lavoro costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e che esse sono necessarie per promuovere un'equa concorrenza;

considerando che le prescrizioni minime per i luoghi di lavoro sono essenzialmente espresse come obiettivi in vista di risultati; considerando che in applicazione della nuova strategia per l'armonizzazione tecnica e la normalizzazione, è auspicabile disporre di relazioni tecniche che precisino tecnicamente le prescrizioni minime succitate e che conferiscano una presunzione di conformità a queste prescrizioni minime e considerando che le relazioni tecniche succitate devono in certi casi essere completate da rimandi a metodi di misurazione a loro volta oggetto di norme armonizzate;

considerando che in attesa dell'adozione di relazioni tecniche ai sensi della presente direttiva è opportuno facilitare la conformità alle prescrizioni minime mediante l'accettazione di norme nazionali fissate, a titolo transitorio, per il tramite di una procedura di controllo comunitaria che garantisca che le norme nazionali rispondano alle prescrizioni minime della presente direttiva; che a tal fine il

Comitato è designato ad assistere la Commissione nel controllo comunitario di conformità delle norme nazionali;

considerando che la presente direttiva prevede, onde tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, prescrizioni minime e indispensabili, senza pregiudicare il mantenimento e la fissazione, da parte di ciascuno Stato membro, di talune misure di protezione rafforzata delle condizioni di lavoro;

considerando che è opportuno garantire un'adeguata consultazione delle parti sociali ed in particolare delle organizzazioni dei lavoratori nei lavori tecnici riguardanti la presente direttiva;

considerando che, com'è prassi negli Stati membri, è opportuno lasciare ai fabbricanti la responsabilità della conformità alle prescrizioni minime all'atto della progettazione, costruzione e strutturazione dei luoghi di lavoro o delle componenti di tali luoghi;

considerando che è necessario promuovere la collaborazione delle parti sociali nelle decisioni e nelle azioni nel campo della tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, anche a livello d'impresa;

considerando che appare opportuno creare un comitato incaricato di assistere la Commissione all'atto dell'applicazione di misure complementari previste dalla direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Oggetto

Articolo 1

1. La presente direttiva, che è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 13 della direttiva ... fissa prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 2.
2. La presente direttiva non si applica:
 - ai mezzi di trasporto,
 - ai cantieri temporanei o mobili.
3. La presente direttiva non osta al mantenimento e alla fissazione, da parte di ciascuno Stato membro, di misure di protezione rafforzate delle condizioni di lavoro compatibili con il Trattato.

Definizioni

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, s'intende con:

- *luogo di lavoro*: qualsiasi luogo fisso destinato a contenere in permanenza posti di lavoro ubicati all'interno di edifici e nell'area dell'impresa e/o dello stabilimento; ivi compresi tutti i locali e gli spazi accessibili a un lavoratore,

⁽¹⁾ Doc. COM(87) 520 e risoluzione del Consiglio 88/C 28/01, (GU n. C 28 del 3. 2. 1988).

⁽²⁾ *Libro bianco* — Doc. COM (85) 310 def.

⁽³⁾ Risoluzione del Consiglio 85/C 136/01 del 7. 5. 1985 — (GU n. C 136 del 4. 6. 1985).

- *impresa e/o stabilimento*: entità, appartenente al settore pubblico o privato, che eserciti un'attività industriale, agricola, commerciale, amministrativa, di fornitura di servizi, educativa o culturale,
- *lavoratore*: qualsiasi persona che fornisca prestazioni a qualsiasi titolo, compresi i tirocinanti e gli apprendisti.

Luoghi di lavoro

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano ogni provvedimento utile affinché i luoghi di lavoro di cui all'articolo 1 non possano compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone presenti quando essi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione e sottoposti ad adeguata manutenzione.
2. Gli Stati membri effettuano i controlli necessari ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4

I luoghi di lavoro progettati, costruiti, attrezzati, messi in servizio o utilizzati successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva devono soddisfare alle prescrizioni minime di sanità e di sicurezza di cui all'allegato I.

Articolo 5

1. Gli Stati membri presumono conformi alle prescrizioni minime di sicurezza e di sanità di cui all'articolo 4 i luoghi di lavoro progettati, costruiti, attrezzati o messi in servizio conformemente alle norme nazionali che tengano conto almeno delle relazioni tecniche contenenti le prescrizioni minime di sicurezza e di sanità i cui riferimenti siano stati oggetto di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo dei loro progetti e norme nazionali che ritengono conformi alle relazioni tecniche di cui al paragrafo 1, senza pregiudizio della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche. La Commissione comunica immediatamente questo testo agli altri Stati membri. Secondo la procedura prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 9, essa notifica agli Stati membri le disposizioni nazionali che beneficiano della presunzione di conformità alle prescrizioni minime di sicurezza e salute. La Commissione pubblica i riferimenti di dette disposizioni nazionali sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
3. In mancanza delle relazioni tecniche di cui al paragrafo 1, e a titolo transitorio, gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi dei loro progetti e disposizioni nazionali che ritengono rispondenti alle prescrizioni minime di sicurezza e di sanità riportate nell'allegato I, senza pregiudizio della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche.

La Commissione comunica immediatamente tali testi agli Stati membri. Secondo la procedura prevista al paragrafo 2 dell'articolo 9, essa notifica agli Stati membri le disposizioni che beneficiano della presunzione di conformità alle prescrizioni minime di sicurezza e sanità. La Commissione pubblica i riferimenti di dette disposizioni nazionali sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che il datore di lavoro applichi, per i luoghi di lavoro esistenti e utilizzati, le prescrizioni minime di sicurezza e di sanità riportate all'allegato II entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di sicurezza e di salute sul lavoro al momento dell'entrata in vigore della direttiva, nonché i principi ergonomici.

Articolo 7

Qualora ai luoghi di lavoro vengano apportate, successivamente all'entrata in vigore della direttiva, modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni, gli Stati membri devono accertare che il datore di lavoro adotti le misure necessarie, ove ciò sia ragionevolmente praticabile, affinché tali modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni siano conformi alle corrispondenti prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato I.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che il datore di lavoro impieghi soltanto luoghi di lavoro conformi alla presente direttiva. Il datore di lavoro deve garantire:
 - che le vie di circolazione che conducono a uscite e uscite d'emergenza, nonché le uscite e le uscite d'emergenza stesse siano sgombre affinché possano essere utilizzate in ogni momento,
 - la manutenzione tecnica dei luoghi di lavoro e l'eliminazione, il più rapidamente possibile, dei difetti constatati. Quando le carenze che comportano un rischio rilevante non possono essere immediatamente eliminate, le attività devono essere interrotte,
 - la pulizia dei luoghi di lavoro onde assicurare condizioni d'igiene adeguate,
 - la regolare manutenzione e il controllo del funzionamento degli impianti di sicurezza destinati alla prevenzione e all'eliminazione dei pericoli.
2. I lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati sugli aspetti della sicurezza e della salute a seconda dei casi sulla base dell'allegato I e/o dell'allegato II.

Allorché le misure adottate dal datore di lavoro per assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro esistenti, utilizzati o previsti, non sono sufficienti, secondo il parere dei lavoratori o dei loro rappresentanti, essi possono richiedere un'ispezione delle autorità competenti per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Articolo 9

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che i progetti di relazioni tecniche di cui all'articolo 5 non soddisfino alle prescrizioni minime che li riguardano di cui all'articolo 4, la Commissione si rivolge al Comitato previsto all'articolo 10 esponendo le sue ragioni e consulta, se del caso, il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro istituito con decisione del Consiglio 74/325/CEE in appresso denominato « Comitato tripartito ».

In esito al parere del Comitato, la Commissione pubblica il riferimento della relazione tecnica o chiede che il progetto sia modificato.

2. A ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Commissione consulta il Comitato e, se del caso, il « Comitato tripartito ». Sulla base del parere del Comitato, la Commissione, entro il termine di tre mesi, notifica agli Stati membri se la disposizione nazionale in parola possa o meno beneficiare della presunzione di conformità alle prescrizioni minime ed essere pertanto oggetto di una pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Se la Commissione o uno Stato membro ritiene che una disposizione nazionale non soddisfi più alle condizioni necessarie per essere ritenuta conforme alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'articolo 4, la Commissione consulta il « Comitato » e, se del caso, il « Comitato tripartito ». In base al parere del Comitato, essa notifica agli Stati membri se la disposizione in parola deve ancora o non deve più beneficiare della presunzione di conformità e, in quest'ultimo caso, essere ritirata dalla pubblicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Adeguamento degli allegati

Articolo 10

1. La Commissione adeguerà gli allegati della presente direttiva in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, relative alla progettazione, alla fabbricazione o alla costruzione di componenti di luoghi di lavoro,
- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo dei luoghi di lavoro.

2. In vista degli adeguamenti di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato sulla base della procedura prevista all'articolo 14 della direttiva...

Disposizioni finali

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1991 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione biennale sull'applicazione pratica delle disposizioni della presente direttiva riguardanti i luoghi di lavoro, indicando i punti di vista delle parti sociali. La Commissione informa il Comitato e il Comitato tripartito.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME PER I LUOGHI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 4

1. Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dalle prescrizioni minime di salute e di sicurezza si applicano soltanto quando il rischio corrispondente esiste per il luogo di lavoro considerato.
2. Prescrizioni minime di salute e sicurezza per i luoghi di lavoro.
- 2.0. **Stabilità e solidità**

Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono possedere strutture e solidità appropriate ai tipi d'impiego.
- 2.1. **Impianti tecnici**

L'impianto elettrico dev'essere concepito e realizzato in modo da non costituire un pericolo d'incendio ed esplosione e far sì che le persone siano protette in modo adeguato dai rischi d'infortunio che possono essere causati da contatti diretti e indiretti.

La concezione, la realizzazione, la scelta dell'attrezzatura e dei dispositivi di protezione, devono tener conto della tensione, dei condizionamenti esterni e della competenza delle persone aventi accesso a parti dell'impianto.
- 2.2. **Uscite di emergenza**

Le uscite di emergenza devono sboccare il più direttamente possibile all'aria aperta o in una zona di sicurezza.

 - 2.2.1. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
 - 2.2.2. Numero, distribuzione, e dimensioni delle uscite d'emergenza dipendono dall'uso, dall'attrezzatura e dalla superficie dei luoghi di lavoro nonché dal numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
 - 2.2.3. Le porte delle uscite di emergenza devono aprirsi facilmente e verso l'esterno; le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate, salvo i casi in cui ve ne siano in numero sufficiente.
 - 2.2.4. Le uscite di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle norme nazionali che traspongono la direttiva 77/756/CEE. Detta segnaletica dev'essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
- 2.3. **Rilevazione e lotta antincendio**
 - 2.3.1. A seconda delle dimensioni e dell'altezza degli edifici, dell'uso delle attrezzature presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di rilevatori di incendio opportunamente ripartiti, di un sistema di allarme e di dispositivi adeguati, automatici e/o manuali, per combattere l'incendio.
 - 2.3.2. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che traspongono la direttiva 77/756/CEE. Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
- 2.4. **Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi (locali)**

L'aria dei locali chiusi dev'essere rinnovata naturalmente o artificialmente affinché i lavoratori possano disporre d'aria in quantità e qualità sufficiente, tenendo conto delle attività che essi esercitano.
- 2.5. **Temperatura dei locali**
 - 2.5.1. La temperatura dell'aria nei locali che ospitano luoghi di lavoro dev'essere umanamente adeguata durante il tempo di lavoro, tenuto conto dell'attività e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
 - 2.5.2. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di guardia, il personale sanitario, delle mense e dei locali di pronto soccorso dev'essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

- 2.5.3. Gli impianti di condizionamento d'aria non devono soffiare o investire i posti di lavoro per evitare che i lavoratori siano esposti a correnti d'aria o a temperature pericolose.
- 2.5.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono permettere di evitare un soleggiamento eccessivo.
- 2.6. **Illuminazione naturale e artificiale dei locali**
- 2.6.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce diurna ed essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale sufficiente.
- 2.6.2. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori possono essere esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
- 2.7. **Pavimenti, muri e soffitti dei locali**
- 2.7.1. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili e antisdrucchievoli e poter essere puliti in condizioni adeguate d'igiene nella misura compatibile con la destinazione dei locali stessi.
- 2.7.2. Le superfici dei muri e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate in condizioni adeguate d'igiene.
- 2.7.3. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti e dalle vie succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti né essere feriti nel caso esse vadano in frantumi.
- 2.8. **Finestre e lucernari**
- 2.8.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori a partire da una posizione che offra la massima sicurezza. Quando sono aperti, essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori. Le finestre non apribili sono permesse soltanto se la produzione lo richiede e purché vi siano un'adeguata aerazione e illuminazione artificiali.
- 2.8.2. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro, nonché per i lavoratori presenti negli edifici e intorno ad essi.
- 2.9. **Porte, portoni e porte a funzionamento automatico**
- 2.9.1. La posizione, il numero e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali o degli spazi.
- 2.9.2. Le porte a battente devono essere trasparenti o essere equipaggiate di pannelli trasparenti.
- 2.9.3. Qualora le superfici trasparenti o traslucide di porte e portoni non siano costituite da materiale infrangibile e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta si rompe, dette superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
- 2.9.4. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide e di cadere.
- 2.9.5. Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
- 2.9.6. Le porte situate sul percorso delle vie di soccorso devono essere contrassegnate in maniera appropriata. Esse devono poter essere aperte dall'interno senza aiuto speciale ad ogni momento quando i luoghi di lavoro sono occupati e devono aprirsi verso l'esterno.
- 2.9.7. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere porte per la circolazione dei pedoni.
- 2.9.8. Le porte e i portoni meccanici devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili e poter essere del pari aperti manualmente.

- 2.10. **Vie di circolazione — zone pericolose**
- 2.10.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
- 2.10.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione che servono alla circolazione di persone e/o di merci dovrà basarsi sul numero potenziale di utenti e sul tipo di impresa. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
- 2.10.3. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
- 2.10.4. Nella misura in cui l'utilizzo e l'attrezzatura dei locali lo esigono per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione nei locali di lavoro e di stoccaggio dev'essere evidenziato.
- 2.10.5. Se i luoghi di lavoro comportano zone a rischio in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi dovranno essere attrezzati, nella misura del possibile, di dispositivi che evitino il possibile accesso dei lavoratori in tali zone.
- 2.11. **Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili**
- Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
- 2.12. **Rampe di carico**
- 2.12.1. Le rampe di carico devono avere una lunghezza adeguata in funzione delle dimensioni dei carichi trasportati.
- 2.12.2. Le rampe di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove ciò sia tecnicamente possibile le rampe di carico che superano una certa lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
- 2.13. **Dimensioni e volume d'aria nei locali, spazio per la libertà di movimento sul posto di lavoro**
- 2.13.1. I locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza e un volume d'aria minimo sufficienti.
- 2.13.2. Le dimensioni della superficie libera senza mobili del posto di lavoro devono essere calcolate in modo tale che il personale disponga di sufficiente libertà di movimento per le sue attività. Se questo criterio non può essere rispettato per motivi propri all'impresa, il lavoratore deve poter disporre nelle vicinanze del suo posto di lavoro di un altro spazio libero sufficiente.
- 2.14. **Locali di riposo**
- 2.14.1. Quando gli effettivi superano un certo numero di persone o qualora la salute dei lavoratori o il tipo di attività esercitata lo richiedano, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile. Ciò non è applicabile quando il personale lavora in uffici o in locali di lavoro simili che offrano le stesse possibilità di rilassamento durante la pausa.
- 2.14.2. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti e essere dotati di un numero di tavoli e di sedie in funzione del numero dei lavoratori.
- 2.14.3. Nei locali di riposo del personale si devono applicare misure appropriate di protezione dei non fumatori.
- 2.14.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro. Si devono anche prevedere misure appropriate a tutela dei non fumatori.

- 2.15. **Servizi sanitari**
- 2.15.1. *Spogliatoi e armadi per il vestiario*
- 2.15.1.1. Spogliatoi separati per gli uomini e per le donne devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro speciali e non si possa loro chiedere per ragioni di salute o di decenza, di cambiarsi in un altro locale.
- 2.15.1.2. Nelle imprese in cui i lavoratori sono soggetti a temperature elevate durante il lavoro gli spogliatoi devono trovarsi nelle vicinanze dei posti di lavoro.
- 2.15.1.3. Gli spogliatoi devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i suoi indumenti durante il tempo di lavoro. Ove le circostanze lo richiedano (sostanze pericolose, umidità, sporcizia) gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati
- 2.15.1.4. Qualora ai sensi del punto 2.15.1.1., gli spogliatoi non risultino necessari, ciascun lavoratore deve poter disporre di uno spazio per riporre i suoi indumenti.
- 2.15.2. *Bagni, lavabi*
- 2.15.2.1. Dei bagni devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano. Questi bagni devono essere separati per gli uomini e per le donne.
- 2.15.2.2. I bagni devono avere dimensioni sufficienti e essere dotati di attrezzature (compresa acqua calda, se necessario) che consentano a ciascun lavoratore di rassettersi in condizioni appropriate di igiene.
- 2.15.2.3. Quando ai sensi del punto 2.15.2.1. i bagni non risultino necessari, nelle vicinanze dei posti di lavoro devono essere collocati lavabi con acqua corrente (calda se necessario).
- 2.15.3. *Gabinetti e lavabi*
- I lavoratori devono disporre nelle vicinanze dei loro posti di lavoro di locali separati dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi.
- 2.16 **Servizi di pronto soccorso**
- 2.16.1. Qualora i rischi di infortunio siano elevati e gli effettivi siano rilevanti deve essere previsto un locale destinato al pronto soccorso.
- 2.16.2. Questo locale dev'essere equipaggiato in modo appropriato, facilmente accessibile ed essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che traspongono la direttiva 77/756/CEE. Questa segnaletica dev'essere apposta nei luoghi appropriati e essere duratura.
- 2.17. **Portatori di handicap**
- I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
- 2.18. **Luoghi di lavoro esterni (disposizioni particolari)**
- 2.18.1. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aria aperta occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire senza pericolo.
- Gli articoli 12, 15 e 16 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa (vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi), alle vie di circolazione utilizzate per la manutenzione regolare e la sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle rampe di carico.
- Le disposizioni di cui al punto 2.10 si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
- 2.18.2. I luoghi di lavoro all'aria aperta devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
- 2.18.3. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aria aperta, questi posti, nella misura del possibile, devono essere strutturati in modo tale che i lavoratori siano protetti contro le condizioni climatiche.

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI MINIME PER I LUOGHI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Gli obblighi previsti da questo allegato si applicano soltanto quando il rischio corrispondente esiste sul luogo di lavoro considerato.

1. Le strutture che ospitano i luoghi di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità corrispondente al loro tipo di utilizzo.
2. Le vie di uscita e le uscite di emergenza devono sboccare il più rapidamente possibile all'aria aperta o in una zona di sicurezza. In caso di pericolo tutti i luoghi di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza; le vie di uscita e le vie di emergenza devono essere in numero sufficiente.

Le porte che danno accesso alle uscite di emergenza devono aprirsi facilmente e verso l'esterno; sono vietate le porte scorrevoli e a bussola.

Le vie di uscita e le uscite di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che traspongono la direttiva 77/756/CEE. Questa segnaletica dev'essere apposta nei luoghi appropriati e deve essere durevole.

3. I luoghi di lavoro devono essere attrezzati con materiali appropriati di pronto soccorso e di lotta antincendio. L'ubicazione di questa attrezzatura deve essere oggetto di un'adeguata segnalazione che dev'essere apposta sui luoghi appropriati ed essere duratura.
4. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro, rischi di caduta dei lavoratori o rischi di caduta di oggetti, questi luoghi devono essere dotati, nella misura del possibile, di dispositivi che evitino il possibile accesso dei lavoratori in queste zone.
5. I locali in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, nonché le uscite di emergenza e le vie di circolazione devono disporre di una illuminazione di sicurezza con sufficiente intensità di illuminamento.
6. Le porte a battenti devono essere trasparenti o disporre di pannelli trasparenti.
7. I luoghi di lavoro devono essere strutturati in modo che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire senza pericolo.
8. I luoghi di lavoro devono essere strutturati in modo tale che i lavoratori dispongano nelle vicinanze del loro posto di lavoro di locali separati attrezzati con un numero sufficiente di gabinetti e di lavandini (bagni).
9. Nei locali di riposo del personale si devono prevedere misure appropriate a tutela dei non fumatori.

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

COM(88) 157 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 14 aprile 1988)

(88/C 141/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che occorre prendere le misure necessarie per realizzare progressivamente il mercato interno entro il 31

dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che diversi Stati membri da svariati anni hanno varato prescrizioni regolamentari e specifiche normative concernenti numerosi dispositivi di protezione individuale sulla base di motivazioni quali la salute, la sicurezza sul lavoro e la protezione degli utilizzatori;

considerando che tali prescrizioni regolamentari e specifiche normative spesso contengono disposizioni molto particolareggiate sui requisiti di progettazione, di fabbricazione, di qualità, di prove e di certificazione dei dispositivi di protezione individuale al fine di proteggere le persone da ferite e malattie;

considerando in particolare che le disposizioni relative alla protezione del lavoro impongono l'utilizzazione di dispositivi di protezione individuale; che numerose prescrizioni obbligano il datore di lavoro a mettere a disposizione del suo personale adeguati dispositivi di protezione individuale in caso di assenza o di carenza delle misure — prioritarie — di protezione collettiva;

considerando che le disposizioni nazionali concernenti i dispositivi di protezione individuale variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro; che esse sono suscettibili di costituire pertanto un ostacolo agli scambi con ripercussioni immediate per l'instaurazione ed il funzionamento del mercato comune;

considerando che tali disposizioni nazionali divergenti devono essere armonizzate per garantire la libera circolazione di questi prodotti senza per questo che i livelli di protezione esistenti negli Stati membri, allorché giustificati, siano abbassati e al fine che siano aumentati allorché è necessario;

considerando che le disposizioni di progettazione e di fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale previsti nella presente direttiva, essenziali in particolare allo scopo di rendere più sicuro l'ambiente di lavoro, non pregiudicano le disposizioni relative all'impegno dei dispositivi di protezione individuale e all'organizzazione sanitaria e di sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro;

considerando che la presente direttiva si limita a definire i requisiti essenziali cui devono rispondere i dispositivi di protezione individuale; che per facilitare la prova di conformità ai requisiti essenziali è indispensabile disporre di norme armonizzate a livello europeo, concernenti in particolare la progettazione, la fabbricazione, le specifiche e i metodi di prova dei dispositivi di protezione individuale, tutte norme la cui osservanza assicura a questi prodotti una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della presente direttiva; che tali norme armonizzate a livello

europeo sono preparate da organismi privati e devono mantenere il loro statuto di testo non obbligatorio, che a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono riconosciuti come gli organismi competenti per adottare le norme armonizzate, conformemente agli orientamenti generali sulla cooperazione tra la Commissione e questi due organismi, ratificati il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva, una norma armonizzata costituisce un testo di specifiche tecniche (norma europea o documento di armonizzazione) adottato da uno o l'altro di questi organismi o da entrambi su mandato della Commissione, conformemente alle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾ nonché sulla base dei succitati orientamenti generali;

considerando che in attesa dell'adozione di norme armonizzate ai sensi della presente direttiva, molto numerose data l'ampiezza del campo di applicazione e la cui preparazione entro i termini fissati per la realizzazione del mercato interno rappresenta un quantitativo di lavoro notevole, è opportuno mantenere a titolo transitorio, nel rispetto delle disposizioni del Trattato, lo *statu quo* relativo alla conformità alle norme nazionali in vigore per i dispositivi di protezione individuale che non siano oggetto di una norma armonizzata alla data di adozione della presente direttiva;

considerando che dato il ruolo generale e orizzontale svolto dal comitato permanente istituito in base all'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE nella politica comunitaria di normalizzazione, e più in particolare il suo ruolo nella preparazione di ordini di normalizzazione e nel funzionamento dello *statu quo* a livello della normalizzazione europea, detto comitato permanente è particolarmente idoneo ad assistere la Commissione nel controllo comunitario di conformità delle norme armonizzate;

considerando che occorre assicurare un'appropriata consultazione delle parti sociali e in particolare delle organizzazioni dei lavoratori al momento della normalizzazione e della gestione relativa dalla presente direttiva;

considerando che un controllo dell'osservanza di queste prescrizioni tecniche è necessario per proteggere debitamente gli utilizzatori e i terzi; che le procedure di controllo esistenti possono variare notevolmente da uno Stato membro all'altro; che, per evitare controlli multipli che costituiscono altrettanti ostacoli alla libera circolazione dei dispositivi di protezione individuale, è opportuno prevedere un riconoscimento reciproco dei controlli da parte degli Stati membri; che per facilitare un tale riconoscimento dei controlli è opportuno in particolare, prevedere procedure comunitarie armonizzate e armonizzare i criteri da tener presenti per designare gli organismi incaricati di svolgere compiti di esame, di sorveglianza e di verifica,

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Campo di applicazione, immissione sul mercato e libera circolazione

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai dispositivi di protezione individuale — qui di seguito indicati DPI —. Essa stabilisce le condizioni di immissione sul mercato, della libera circolazione intracomunitaria e i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono soddisfare per assicurare la sicurezza e preservare la salute degli utilizzatori.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per «DPI» qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona per essere protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero mettere in pericolo la sua sicurezza e la sua salute.

Sono anche considerati «DPI»:

- a) l'insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante al fine di proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente;
 - b) un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività;
 - c) i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento.
3. Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al(ai) rischio(i).

4. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- i DPI coperti da un'altra direttiva CEE che concerna gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva,
- indipendentemente dal motivo di esclusione di cui sopra, le categorie e i tipi di DPI che figurano nell'elenco delle esclusioni dell'allegato I.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché i DPI di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato e in servizio soltanto se assicurano la salute e la sicurezza degli utilizzatori, senza compromettere

la sicurezza e la salute di altre persone, di animali domestici o di beni, quando sono trattati debitamente e utilizzati conformemente all'impiego.

2. La presente direttiva non incide sulla facoltà degli Stati membri di prescrivere — nel rispetto del Trattato — i requisiti che essi ritengono necessari per assicurare la protezione degli utilizzatori a patto che ciò non implichi modifiche dei DPI rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

3. Gli Stati membri non ostacolano in occasione di fiere, esposizioni, ecc... la presentazione di DPI non conformi alle disposizioni della presente direttiva a patto che su un pannello sia chiaramente indicata la non conformità di questi DPI nonché il divieto di acquistarli e/o adoperarli in qualsiasi maniera — comprese prove su persone — prima della loro messa in conformità da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

Articolo 3

1. I DPI di cui all'articolo 1 devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II.

2. I DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 2 devono essere conformi:

— alle relative norme nazionali che riprendono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

— oppure ad altre specifiche tecniche a patto che esse assicurino ai DPI un livello di protezione equivalente a quello definito nei requisiti essenziali di sicurezza, valutato da un organismo di controllo riconosciuto di cui all'articolo 9, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

3. I DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 2 per i quali non sono disponibili norme armonizzate, possono continuare, ad essere sottoposti a titolo transitorio, fino al 31 dicembre 1992 al più tardi, ai regimi nazionali vigenti alla data di adozione della presente direttiva, a condizione che tali regimi siano compatibili con le disposizioni del Trattato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato dei DPI o componenti di DPI conformi alle disposizioni della presente direttiva e muniti del marchio «CEE».

2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti del marchio CE, se essi sono destinati ad essere

incorporati in altri DPI sempreché questi componenti non siano essenziali e indispensabili per il buon funzionamento dei DPI.

Articolo 5

Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 i DPI muniti del marchio «CE» dichiarandone la conformità:

- alle relative norme nazionali che riprendono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme nazionali,
- oppure ad altre specifiche tecniche che assicurino un livello di protezione equivalente a quello definito nei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva.

Articolo 6

Qualora uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme armonizzate di cui all'articolo 5 non soddisfino o non soddisfino più interamente i requisiti essenziali che li concernono, previsti all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro adiscono il Comitato permanente istituito con la direttiva 83/189/CEE, qui di seguito denominato «Comitato», esponendo i propri motivi. Il Comitato emette un parere di urgenza.

Dopo il parere del Comitato, la Commissione notifica agli Stati membri la necessità di procedere o meno al ritiro delle norme interessate dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5.

Articolo 7

1. Se uno Stato membro constata che i DPI muniti del marchio «CE» e utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, esso prende ogni misura utile per ritirare tali DPI dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato, o limitarne la libera circolazione.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di questo provvedimento indicando i motivi della sua decisione, e in particolare, se la non conformità risulta:

- a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
- b) da un'applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5;
- c) da una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 5.

2. La Commissione contatta le parti interessate al più presto. Se la Commissione constata, dopo tale consultazione, che l'intervento è giustificato, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri

Stati membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme, la Commissione adisce il Comitato entro un termine di due mesi qualora lo Stato membro che ha preso la decisione intenda mantenerla, e avvia essa stessa le procedure di cui all'articolo 6.

3. Se un DPI non conforme è munito del marchio «CE», lo Stato membro competente adotta nei confronti di chi ha apposto il marchio, le misure appropriate e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione si assicura che gli Stati membri siano informati in merito allo svolgimento ed ai risultati della procedura prevista dal presente articolo.

CAPITOLO II

Procedure di certificazione

Articolo 8

1. Prima di immettere un modello di DPI sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve preparare la documentazione indicata nella parte I dell'allegato III al fine di poterla presentare, se necessario, alle autorità competenti.

2. Preliminarmente alla fabbricazione in serie di DPI diversi da quelli di cui al paragrafo 3, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve sottoporre un modello all'attestato di certificazione «CE» di cui all'articolo 10.

3. Sono esonerati dall'attestato di certificazione «CE» i modelli di DPI di progettazione semplice di cui l'utilizzatore può giudicare direttamente l'efficacia contro rischi minimi, che a ragione dei loro effetti graduali possono essere avvertiti in tempo opportuno e senza danni per l'utilizzatore.

Rientrano in questa categoria i modelli di DPI destinati ai lavori domestici, di cucito, di giardinaggio e quelli di protezione contro le radiazioni solari, le intemperie, la sporcizia.

4. I DPI fabbricati in serie, prima di essere immessi sul mercato, sono sottoposti:

- a) alla verifica «CE» di cui all'articolo 11, qualora si tratti di DPI di progettazione complessa, detinati a proteggere l'utilizzatore contro pericoli mortali dei quali egli non può avvertire a tempo gli effetti immediati. Rientrano in questa categoria:

- i dispositivi di intervento in atmosfere irrespirabili per mancanza di ossigeno e(o) a causa di tasso elevato di inquinamento dovuto a sostanze molto tossiche, o radiotossiche, che possono inoltre avere

effetti nocivi su altre parti del corpo oltre alle vie respiratorie,

— i dispositivi di intervento in ambienti caldi dove la temperatura dell'aria può superare 100°C con o senza fiamme o grosse proiezioni di materie in fusione,

— i dispositivi di intervento in ambienti freddi dove la temperatura dell'aria può essere inferiore a — 50°C;

b) alla dichiarazione di conformità «CE» del fabbricante di cui all'articolo 12 per ogni DPI che non rientra nella categoria di cui alla lettera a).

Articolo 9

1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi riconosciuti incaricati di effettuare le procedure di certificazione di cui all'articolo 8. La Commissione pubblica, per informazione, sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco di questi organismi e il numero di contrassegno da essa loro attribuito e ne cura l'aggiornamento.

2. L'allegato III, parte II, contiene i criteri minimi che gli Stati membri devono rispettare per il riconoscimento di detti organismi.

3. Uno Stato membro che ha riconosciuto un organismo deve ritirare tale riconoscimento qualora constati che quest'ultimo non soddisfa più ai criteri elencati nella parte II dell'allegato III. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Certificazione CE

Articolo 10

La certificazione «CE» è la procedura in base alla quale l'organismo di controllo riconosciuto constata e attesta che il modello di DPI soddisfa alle disposizioni relative della presente direttiva.

1. La domanda di certificazione CE è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario ad un solo organismo di controllo riconosciuto per il modello considerato. Il mandatario deve essere insediato nella Comunità.

2. La domanda comprende:

— il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario e il luogo di fabbricazione dei DPI,

— il fascicolo tecnico di fabbricazione di cui all'allegato III, parte I.

La domanda deve essere corredata da sufficienti esemplari del modello per cui si chiede il riconoscimento.

3. L'organismo riconosciuto effettua la certificazione «CE» secondo le modalità indicate qui di seguito.

a) Esso esamina la documentazione tecnica di fabbricazione per verificarne la correttezza; nel caso di specifiche tecniche diverse da quelle delle norme armonizzate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, esso ne verifica la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza;

b) al momento dell'esame del modello, l'organismo:

— si accerta che esso sia stato fatto conformemente al fascicolo tecnico di fabbricazione e che esso possa essere usato in piena sicurezza, conformemente all'impiego previsto,

— esegue gli esami e le prove adeguati per verificare la conformità del modello con le norme o altre specifiche tecniche e/o i relativi requisiti essenziali.

4. Se il modello risulta conforme alle disposizioni che lo concernono, l'organismo redige un attestato di certificazione «CE» che è notificato al richiedente. Tale attestato riprende le conclusioni dell'esame, indica le condizioni cui la certificazione è eventualmente abbinata e riporta le descrizioni e i disegni necessari per identificare il modello riconosciuto.

La Commissione, gli altri organismi riconosciuti e gli altri Stati membri possono ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica di fabbricazione e dei verbali degli esami e delle prove effettuati.

5. L'organismo che rifiuta di rilasciare un attestato «CE» ne informa gli altri organismi riconosciuti. L'organismo che ritira un attestato «CE» ne informa lo Stato membro che lo ha riconosciuto. Quest'ultimo ne informa gli altri Stati membri la Commissione esponendo i motivi di tale decisione.

Verifica CE

Articolo 11

1. La verifica CE serve a controllare e a attestare la conformità dei DPI fabbricati rispetto al modello riconosciuto. Viene effettuata dall'organismo di controllo che ha rilasciato la certificazione «CE», conformemente alle disposizioni enunciate qui di seguito.

2. La verifica è effettuata periodicamente su lotti di DPI presentati dal fabbricante o dal suo mandatario con sede nella Comunità. I lotti sono accompagnati dalla certificazione «CE» di cui all'articolo 10.

3. Durante l'esame di un lotto, l'organismo si assicura che i DPI sono stati fabbricati e controllati conformemente al fascicolo tecnico di fabbricazione e svolge sugli esemplari

del lotto le prove opportune; esso rilascia un attestato di verifica CE.

Dichiarazione di conformità CE

Articolo 12

La dichiarazione di conformità «CE» è la procedura in base alla quale il fabbricante che è in regola con le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b):

1. redige una dichiarazione in cui attesta che gli esemplari di un modello DPI immessi sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali della presente direttiva al fine di poterla presentare, se necessario, alle autorità competenti;
2. appone su ogni esemplare del modello DPI in causa il marchio di conformità «CE» previsto all'articolo 13.

CAPITOLO III

Marchio CE

Articolo 13

1. Il marchio «CE» è costituito dalla sigla «CE» seguita dalle due ultime cifre dell'anno durante il quale il marchio è stato apposto e, in caso di intervento di un organismo di controllo riconosciuto, dal numero di contrassegno di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

I due modelli del marchio «CE» da utilizzare, rispettivamente in caso di intervento o di non intervento di un organismo di controllo riconosciuto, sono raffigurati nell'allegato IV.

2. Il marchio CE deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile e a caratteri

indelebili per tutto il periodo di «durata di vita» prevedibile di tale DPI.

3. È vietato apporre sui DPI marchi o iscrizioni atti a creare confusione con il marchio «CE».

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Ogni decisione di uno Stato membro presa in applicazione della presente direttiva deve essere motivata in modo preciso. Essa viene notificata all'interessato al più presto, indicando le modalità di ricorso offerte dalla legislazione vigente in tale Stato membro e i termini entro i quali i ricorsi devono essere presentati.

Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, anteriormente al 31 dicembre 1989, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1990.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

ELENCO ESAUSTIVO DELLE CATEGORIE O TIPI DI DPI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA (1)

1. DPI progettati e fabbricati per le forze armate o quelle del mantenimento dell'ordine
2. DPI per uso privato contro le intemperie
3. DPI di autodifesa in caso di aggressione

(1) Indipendentemente dai motivi di esclusione citati all'articolo 1.

ALLEGATO II

PROPOSTA DI DIRETTIVA; DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

REQUISITI ESSENZIALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA FABBRICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

1. REQUISITI A CARATTERE GENERALE

1.1. Principio di progettazione

1.1.1. *Ergonomia*

I DPI devono essere progettati in modo tale che in condizioni normali di impiego e per tutta la durata prevedibile di utilizzazione, l'utilizzatore possa svolgere efficacemente e senza disagio eccessivo, l'attività che lo espone ai rischi da prevenire disponendo al tempo stesso del livello di protezione corrispondente alla situazione e ai rischi.

1.1.2. *Livelli di protezione*

Sempre, ove opportuno, i DPI devono essere fabbricati in diverse varianti che offrano diversi livelli di protezione.

1.2. **Innocuità dei DPI**1.2.1. *Assenza di rischi e altri fattori di disturbo « autogeni »*

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo, non solo in condizioni normali di impiego ma anche nelle condizioni anormali, ragionevolmente prevedibili del loro impiego.

1.2.1.1. **Materiali costitutivi appropriati**

I materiali costitutivi dei DPI devono essere scelti e strutturati in modo tale che essi o i loro eventuali prodotti di decomposizione non abbiano effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore.

1.2.1.2. **Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore**

Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.

1.2.1.3. **Ostacoli minimi per l'utilizzatore**

I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti pericolosi dell'utilizzatore.

1.3. **Fattori di comfort e di efficacia**1.3.1. *Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore*

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile sull'utilizzatore, nella posizione appropriata e restarvi durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia

dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri.

1.3.2. *Leggerezza e solidità di costruzione*

La solidità di costruzione e l'efficacia devono corrispondere ai livelli di rischio da prevenire, alle condizioni di utilizzazione e alla durata prevedibile dei DPI.

I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio eccessivo per la solidità di costruzione e la loro efficacia.

Oltre ai requisiti supplementari specifici cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione efficace contro i rischi da prevenire (cfr. paragrafo 3) essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti di fattori ambientali frequenti quali aggressioni fisiche (abrasione, vibrazioni ...), aggressioni chimiche (solventi, olii, idrocarburi, detergenti ...) che possono verificarsi durante il trasporto o l'utilizzazione, condizioni climatiche e relative variazioni stagionali.

1.3.3. *Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall'utilizzatore*

Se diversi modelli di DPI, di categoria o tipo diversi sono immessi sul mercato da un fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti vicinanti del corpo contro rischi combinati, i vari requisiti essenziali concernenti ogni categoria o tipo si applicano all'insieme composito così costituito.

1.4. **Nota informativa del fabbricante**

La nota informativa preparata e rilasciata dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità ogni informazione utile concernente:

1. le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione ⁽¹⁾;
2. le prestazioni ottenute nelle prove di conformità effettuate in laboratorio per determinare il livello di protezione (o il grado di attenuazione) offerto dai DPI;
3. gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
4. i limiti di utilizzazione al di là dei quali è sconsigliato l'impiego di un DPI;
5. la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
6. il tipo di imballaggio appropriato per il deposito o il trasporto dei DPI;
7. il significato della marcatura se esiste (cfr. 2.12).

Questa nota deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

2. **REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI**

2.1. **DPI dotati di sistemi di regolazione**

I DPI dotati di sistemi di regolazione devono essere progettati e fabbricati in modo tale che dopo regolazione non possano spostarsi nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali tali DPI sono immessi sul mercato.

⁽¹⁾ I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore.

2.2. DPI «che avvolgono» le parti del corpo da proteggere

I DPI che «avvolgono» le parti del corpo da proteggere devono essere sufficientemente aerati, per quanto possibile, onde evitare il sudore dell'utilizzatore oppure devono essere dotati di dispositivi per assorbire il sudore.

2.3. DPI del viso, degli occhi, delle vie respiratorie

I DPI del viso, degli occhi e delle vie respiratorie, devono limitare il meno possibile il campo visivo dell'utilizzatore.

I sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività più o meno minuziose e (o) prolungate per le quali sono immessi sul mercato.

Se necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi di aereazione per evitare la formazione di vapore oppure per eliminarlo.

2.4. DPI soggetti a invecchiamento

Se le prestazioni previste dal pregettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione — o, se possibile, quella di scadenza — in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erranea.

Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la «durata» di un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.

Qualora si constatasse che i DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di puliture al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI, in mancanza di ciò il fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa.

2.5. DPI (o componenti di DPI) suscettibili di restare impigliati, di essere trascinati o afferrati incidentalmente

Questi generi (o componenti) di DPI suscettibili di restare impigliati, di essere trascinati o afferrati incidentalmente in modo prevedibile da un elemento materiale esterno quale un organo mobile di macchina oppure un ostacolo durante uno spostamento dell'utilizzatore devono possedere una soglia di resistenza adeguata alla trazione al di là della quale deve intervenire la rottura di un elemento costitutivo per evitare lesioni al corpo.

2.6. DPI destinati ad un impiego in atmosfere esplosive

I materiali costitutivi (e, se presenti, i circuiti elettrici) di questi DPI devono essere rispettivamente scelti o progettati e strutturati in modo tale che in condizioni prevedibili di impiego, nessun arco o scintilla di energia, suscettibile di raggiungere il livello minimo sufficiente per infiammare una miscela esplosiva possa verificarsi a seguito di un urto meccanico, di uno sfregamento (dell'apertura o della chiusura del circuito elettrico), o di un contatto accidentale con conduttori o masse elettriche sotto tensione oppure a seguito della generazione di cariche elettrostatiche.

2.7. DPI destinati a interventi rapidi o che devono essere rimossi rapidamente

Questi tipi di DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere indossati e (o) tolti il più rapidamente possibile.

Se sono dotati di sistemi di fissazione e di estrazione atti a mantenere tali DPI nella posizione giusta sull'utilizzatore o a toglierli, tali sistemi devono poter essere manovrati agevolmente e rapidamente.

2.8. DPI d'intervento in situazioni «estreme»

La nota informativa rilasciata dal fabbricante per i DPI d'intervento in situazioni «estreme» di cui al paragrafo 4 dell'articolo 8 deve comprendere in particolare informazioni ad uso esclusivo

di persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall'utilizzatore.

Nella nota inoltre deve essere descritta la procedura da seguire per verificare sull'utilizzatore che indossa tali DPI che questi ultimi siano debitamente regolati e pronti all'impiego.

Se un DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in mancanza del livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo deve essere progettato e strutturato in modo tale che l'allarme possa essere avvertito dall'utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali il DPI è immesso sul mercato.

2.9. DPI dotati di componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore

Se dei DPI comprendono componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore, per motivi di ricambio, questi ultimi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere montati e smontati facilmente a mano.

2.10. DPI raccordabili a un dispositivo esterno

Se dei DPI sono dotati di un sistema di collegamento raccordabile ad un dispositivo esterno, tale elemento di raccordo deve essere progettato e fabbricato in modo da non poter essere montato su un dispositivo non adatto.

2.11. DPI con un sistema di circolazione di fluido

Se un DPI ha un sistema a circolazione di fluido, quest'ultimo deve essere scelto o progettato e strutturato in modo da garantire un debito rinnovo del fluido nelle vicinanze dell'insieme della parte del corpo da proteggere, indipendentemente dai gesti, dalle posizioni o dai movimenti dell'utilizzatore, nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali i DPI sono immessi sul mercato.

2.12. DPI con uno o più marchi di localizzazione o di segnalazione

I marchi di localizzazione o di segnalazione apposti su queste categorie o tipi di DPI devono essere perfettamente leggibili e restare tali per tutta la durata prevedibile di questi DPI. Questi marchi devono essere inoltre completi, precisi, comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione erronea. Se tali marchi comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere redatte nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

Se a causa delle dimensioni ristrette di un DPI (o componente di DPI) non è possibile apporre interamente o in parte il marchio necessario, ciò deve essere menzionato sull'imballaggio e nella nota informativa del fabbricante.

2.13. Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di segnalazione

Gli indumenti DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare visivamente la persona che li indossa devono essere dotati di una o più parti esterne di per sé stesse catarifrangenti o aventi un rivestimento catarifrangente. Ciascuno di tali elementi deve essere collocato sull'indumento in modo che la radiazione incidente venga rinviata alla sorgente da cui proviene con un adeguato coefficiente di intensità luminosa e abbia opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

2.14. DPI «multirischio»

Ogni DPI destinato a proteggere l'utilizzatore contro diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente, deve essere progettato e fabbricato in modo da soddisfare in particolare i requisiti essenziali specifici per ciascuno di questi rischi (vedi 3).

3. REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE

3.1. Protezione contro gli urti meccanici

3.1.1. *Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall'impatto di una parte del corpo contro un ostacolo*

I DPI adatti a questo genere di rischi devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento o penetrazione della parte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell'urto al di là del quale le dimensioni e (o) la massa eccessiva del dispositivo ammortizzatore impedirebbero l'impiego effettivo dei DPI durante il periodo necessario e prevedibile in cui vengono adoperati.

3.1.2. *Cadute di persone*

3.1.2.1. Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento

Le soles di usura delle calzature atte a prevenire gli scivolamenti su superfici mobili, irregolari o lisce e rese scivolose da corpi estranei, devono essere progettate, fabbricate o dotate di dispositivi applicati appropriati in modo da presentare ad esempio un «rilievo» adeguato e/o offrire al tempo stesso una superficie di contatto sufficiente per assicurare una buona aderenza mediante ingranamento e sfregamento.

3.1.2.2. Prevenzione delle cadute dall'alto

IDPI destinati a prevenire le cadute dall'alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio sicuro mediante un elemento appropriato. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che anche nelle condizioni più sfavorevoli per l'utilizzatore — persona pesante o carica, situata il più alto possibile rispetto al punto di ancoraggio del suo DPI, al momento della perdita di equilibrio — il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo ⁽¹⁾ senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvivono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI.

3.1.2.3. Prevenzione di annegamenti

Nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali sono immessi sul mercato, i DPI destinati a prevenire gli annegamenti devono poter far risalire il più presto possibile in superficie l'utilizzatore eventualmente privo di forze o di conoscenza, immerso in un ambiente liquido e di tenerlo a galla in una posizione di attesa che gli consenta di respirare.

Queste categorie di DPI devono pertanto resistere, senza pregiudicare la loro idoneità al funzionamento, al livello energetico dell'impatto con l'ambiente liquido che dipende dall'altezza di caduta dell'utilizzatore.

Questi DPI devono poter gonfiarsi automaticamente, rapidamente e completamente a seguito dell'impatto.

I materiali costitutivi e altri componenti dei DPI devono essere a tenuta stagna e strutturati in modo che la «galleggiabilità» derivi in particolare dagli effetti di un sistema di forze idrostatiche ascensionali i cui centri di spinta si trovino posti, rispettivamente, a livello del torace e della nuca dell'utilizzatore.

Se l'utilizzatore, dopo l'impatto con l'ambiente liquido, si trova in una posizione «sul ventre con la testa immersa», il sistema di forze deve imprimere al corpo un movimento di rotazione che lo metta «sul dorso».

La «galleggiabilità» fornita dai DPI deve essere tale che nella posizione di attesa dell'utilizzatore, gli orifici delle sue vie respiratorie si trovino sufficientemente al di sopra della superficie dell'ambiente liquido tenendo conto in particolare delle prevedibili fluttuazioni di quest'ultimo.

(1) Questo dislivello deve comunque essere inferiore al «tirante d'aria» minimo, necessario, indicato dal fabbricante nella sua nota informativa.

Questi DPI inoltre devono essere progettati e strutturati in modo da poter essere indossati dall'utilizzatore anche sui vestiti per tutta la durata di esposizione al rischio di annegamento.

3.1.3. *Vibrazioni meccaniche*

I DPI destinati a prevenire le affezioni osteo-articolari e i disturbi angio-neurotici delle vibrazioni meccaniche devono poter attenuare in modo adeguato le componenti di vibrazione più nocive per la parte del corpo da proteggere senza perciò amplificare in modo pericoloso le componenti di vibrazione emesse ad altre frequenze o in altre bande di frequenza.

Il valore efficace delle accelerazioni trasmesse da queste vibrazioni all'utilizzatore non deve mai superare i valori limiti raccomandati in funzione della durata di esposizione quotidiana massima prevedibile della parte del corpo da proteggere.

3.2. **Protezione contro la compressione (statica) di una parte del corpo**

I DPI destinati a proteggere una parte del corpo contro sollecitazioni di compressione (statica) devono poterne attenuare gli effetti in modo da prevenire lesioni gravi o affezioni croniche fino ad un livello dell'energia di compressione al di là del quale le dimensioni del dispositivo ammortizzatore ne impedirebbero le prestazioni durante il periodo necessario e prevedibile di utilizzazione.

3.3. **Protezione contro le aggressioni meccaniche superficiali (sfregamento, punture, tagli, morsicature)**

I materiali costitutivi e altri componenti dei DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro aggressioni meccaniche superficiali quali sfregamenti, punture, tagli o morsicature, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi tipi di DPI siano resistenti all'abrasione, alla perforazione e alla tranciatura (v. anche 3.1) in relazione alle condizioni prevedibili di impiego per le quali sono immessi sul mercato.

3.4. **Protezione contro gli effetti nefasti del rumore**

I DPI destinati a prevenire gli effetti nefasti del rumore devono poter attenuare quest'ultimo in modo che i livelli sonori equivalenti, avvertiti dall'utilizzatore, non superino mai i valori limite di esposizione quotidiana prescritti per la protezione dei lavoratori nella direttiva del Consiglio del 12 maggio 1986.

La classe di riduzione acustica dei DPI deve corrispondere al tipo di rumore « tipico » per cui sono immessi sul mercato.

Ogni DPI e (o se ciò non è possibile) il suo imballaggio devono avere un'etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica globale, ponderato A del rumore « tipico » nonché il valore dell'indice di confort offerto dal DPI. La nota informativa nell'imballaggio deve in particolare indicare la curva di riduzione acustica per banda di ottava.

3.5. **Protezione contro il calore e (o) il fuoco**

I DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro gli effetti del calore e (o) del fuoco devono avere un potere di isolamento termico e una resistenza meccanica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego per le quali sono immessi sul mercato.

Nella progettazione di questi DPI, il fabbricante deve tener conto dei vari parametri suscettibili di intervenire nella trasmissione dei flussi di calore attraverso il DPI mediante irraggiamento e convezione nell'aria o mediante conduzione in caso di contatto con elementi materiali portati a temperatura elevata (suolo, pareti o oggetti caldi, proiezioni di prodotti caldi — particelle incandescenti, materie in fusione...-) e attraverso contatto diretto con una fiamma.

3.5.1. *Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI*

I materiali costitutivi e altri componenti appropriati alla protezione contro il calore raggianti e convettivo devono essere caratterizzati da un coefficiente di trasmissione il più basso possibile

del flusso termico incidente e da un grado di incombustibilità ⁽¹⁾ sufficientemente elevato per evitare ogni rischio di auto-infiammazione nelle condizioni prevedibili di impiego. Il potere riflettente della superficie esterna di tali materiali e componenti deve essere tanto più elevato, nella regione dell'infrarosso, quanto maggiore è il flusso del calore irraggiato.

I materiali e altri componenti di dispositivi destinati a interventi di breve durata all'interno di ambienti caldi e i DPI suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, ad esempio grandi proiezioni di materie in fusione, devono inoltre avere una capacità calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto dopo che l'utilizzatore si sia allontanato dal luogo di esposizione ai rischi e abbia rimosso il suo DPI.

I materiali e gli altri componenti di DPI, suscettibili di ricevere grandi proiezioni di prodotti caldi devono inoltre assorbire sufficientemente gli urti meccanici (vedi 3.1).

I materiali e gli altri componenti di DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli che rientrano nella fabbricazione di dispositivi di lotta antiincendio devono inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità ⁽¹⁾ corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego.

3.5.2. *DPI completi, pronti per l'uso*

In condizioni prevedibili d'impiego:

1. La quantità di calore trasmessa all'utilizzatore attraverso i DPI deve essere sufficientemente bassa affinché il calore accumulato per tutta la durata d'impiego nella parte del corpo da proteggere non raggiunga mai la soglia di dolore o quella in cui si verifichi un qualsiasi effetto nocivo per la salute.
2. I DPI devono impedire la penetrazione di liquido o di vapori e non devono causare ustioni derivanti da contatti puntuali tra il loro rivestimento protettivo e l'utilizzatore.

Se dei DPI sono dotati di dispositivi di refrigerazione in grado di assorbire il calore incidente mediante evaporazione di un liquido o sublimazione di un solido, essi devono essere progettati in modo tale che le sostanze volatili che si formano siano evacuate all'esterno dell'involucro di protezione e non verso l'utilizzatore.

Se dei DPI comprendono un apparecchio di protezione respiratoria, quest'ultimo deve garantire in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili d'impiego, la funzione di protezione stabilita.

Il fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa allegata ad ogni modello di DPI destinato a interventi di breve durata in ambienti caldi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso attraverso i dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego.

3.6. **Protezione contro il freddo**

I DPI destinati a difendere dagli effetti del freddo tutto il corpo o parte di esso devono possedere un isolamento termico e una resistenza meccanica adeguata alle prevedibili condizioni di impiego per cui sono immessi sul mercato.

Nella progettazione di questo tipo di DPI, il fabbricante deve tener conto di tutti i parametri che possono contribuire alla trasmissione del freddo attraverso il DPI, in particolare per convezione nell'aria, per conduzione a seguito di contatti con elementi materiali portati inopportuna a bassa temperatura quali suolo, pareti o oggetti freddi nonché per proiezione sul DPI di prodotti freddi.

3.6.1. *Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI*

I materiali costituenti e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere dal freddo devono possedere coefficienti di trasmissione del flusso di freddo incidente i più bassi possibili. I materiali (e gli altri componenti) flessibili dei DPI da utilizzare per interventi all'interno di ambienti freddi devono conservare, nelle prevedibili condizioni d'impiego, un grado di

⁽¹⁾ Misurato su banco di prova d'infiammabilità con l'Indice Limite di Ossigeno (LLO) ovvero un concentrato minimo di ossigeno di una miscela di ossigeno e di azoto, necessario al mantenimento della combustione con fiamma di un materiale.

flessibilità che permetta all'operatore di compiere i gesti necessari e di assumere determinate posizioni.

Inoltre, i materiali e gli altri componenti del DPI che potrebbero essere interessati da proiezioni importanti di prodotti freddi devono poter ammortizzare sufficientemente gli urti meccanici (vedi 3.1).

3.6.2. *DPI completi, pronti all'uso*

Nelle prevedibili condizioni d'impiego:

1. Il flusso trasmesso all'utilizzatore attraverso il DPI deve essere tale che il freddo accumulato durante il periodo d'impiego sulle parti del corpo da proteggere (comprese le punte delle dita, dei piedi e delle mani) non raggiunga in alcun caso la soglia del dolore o quella in cui si manifesta un qualsiasi effetto nocivo per la salute.
2. I DPI devono impedire la penetrazione di liquidi, ad esempio la pioggia e non devono essere all'origine di lesioni in seguito a contatti puntuali tra il loro rivestimento di protezione e l'utilizzatore.

Se i DPI sono dotati di un apparecchio di protezione per la respirazione, quest'ultimo deve assolvere in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili d'impiego, la sua funzione di protezione.

Il fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa relativa ad ogni modello di DPI destinato a interventi di breve durata in ambienti freddi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al freddo trasmesso attraverso gli indumenti.

3.7. **Protezione contro gli shock elettrici**

I DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso dagli effetti della corrente elettrica, devono possedere un grado di isolamento adeguato ai valori di tensione ai quali l'utilizzatore è esposto nelle più sfavorevoli condizioni d'impiego prevedibili.

A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti, e combinati in modo che la corrente di fuga, misurata attraverso l'involucro protettore in condizioni di prova effettuate a tensioni confrontabili a quelle che possono incontrarsi all'impiego, sia quanto più bassa possibile e in ogni caso inferiore a un valore convenzionale massimo ammissibile, correlato alla soglia di tolleranza.

I tipi di DPI destinati esclusivamente ad attività o interventi su impianti elettrici sotto tensione o che possono essere sotto tensione devono portare l'indicazione, ripetuta anche sulla confezione, della classe di protezione e/o della tensione d'impiego, del numero di serie e della data di fabbricazione; sui DPI si deve inoltre prevedere, all'esterno dell'involucro di protezione, uno spazio sul quale si possa segnare ulteriormente la data di messa in servizio e quelle delle prove o dei controlli da effettuare periodicamente. Il fabbricante deve indicare nella sua nota d'informazione l'uso esclusivo di questi tipi di DPI nonché la natura e la frequenza delle prove elettriche alle quali devono essere assoggettati durante il loro « periodo di vita ».

3.8. **Protezione contro le radiazioni**

3.8.1. *Radiazioni non ionizzanti*

I DPI destinati a prevenire gli effetti gravi o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull'occhio, devono poter assorbire la maggior parte dell'energia irradiata nelle lunghezze d'onda nocive senza perciò alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano.

A tale scopo, le lenti protettive devono essere progettate e fabbricate in modo da disporre in particolare per ogni onda nociva di un fattore spettrale di trasmissione tale che la densità di illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizione, massimo ammissibile.

Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell'irraggiamento emesso in condizioni di impiego prevedibili e ogni esemplare immesso sul mercato deve essere caratterizzato dal numero di grado di protezione cui corrisponde la curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione.

Le lenti adatte a sorgenti di radiazione dello stesso genere, devono essere classificate in ordine crescente secondo i loro numeri di grado di protezione e il fabbricante deve in particolare nella sua nota informativa indicare le curve di trasmissione che consentano di scegliere il DPI più appropriato tenendo conto di fattori inerenti alle condizioni effettive di impiego, ad esempio la distanza rispetto alla sorgente e la distribuzione spettrale dell'energia irradiata a tale distanza.

Il numero di grado di protezione di ogni esemplare di lente filtrante deve figurare su quest'ultima.

3.8.2. *Radiazioni ionizzanti*

1. Protezione contro la contaminazione radioattiva esterna ⁽¹⁾

I materiali costitutivi e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso contro le polveri, i gas, i liquidi radioattivi o le loro miscele, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi dispositivi impediscano efficacemente la penetrazione delle sostanze contaminanti per le quali sono immessi sul mercato.

La necessaria tenuta stagna può essere ottenuta, in relazione alla natura o allo stato delle sostanze contaminanti, attraverso l'impermeabilità dell'« involucri » di protezione e (o) attraverso qualsiasi altro mezzo appropriato, ad esempio sistemi di ventilazione e di pressurizzazione che impediscano la retrodiffusione di queste sostanze contaminanti.

Se è possibile decontaminare i DPI, la decontaminazione deve avvenire in modo da non pregiudicare il loro reimpiego durante la « durata » prevedibile di questo genere di dispositivi.

2. Protezione limitata contro l'irradiazione esterna

I DPI intesi a proteggere interamente l'utilizzatore contro l'irradiazione esterna o, se ciò non è possibile, ad attenuare sufficientemente quest'ultima possono essere progettati soltanto per radiazioni elettroniche ad esempio radiazioni beta o fotoniche (X, gamma,) di energia relativamente limitata.

I materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che il livello di protezione offerto all'utilizzatore sia il più alto possibile senza che per ciò gli impedimenti ai gesti, alle posizioni, o agli spostamenti di quest'ultimo implicino un aumento della durata di esposizione (cfr. 1.3.2).

Sui DPI devono essere indicati le caratteristiche e lo spessore dei materiali costituenti adatti alle condizioni di impiego per le quali sono immessi sul mercato.

3.9. Protezione contro le sostanze pericolose e gli agenti infettivi

3.9.1. *Protezione contro l'inalazione (protezione respiratoria)*

I DPI destinati a proteggere le vie respiratorie devono fornire all'utilizzatore aria respirabile se quest'ultimo è esposto ad un'atmosfera inquinata e (o) la cui concentrazione di ossigeno sia insufficiente.

L'aria respirabile fornita all'utilizzatore dal DPI è ottenuta dopo filtrazione dell'aria inquinata attraverso il dispositivo di protezione o mediante un apporto canalizzato proveniente da una sorgente non inquinata.

I materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che la funzione e l'igiene delle vie respiratorie dell'utilizzatore siano

⁽¹⁾ Per la protezione contro la contaminazione delle vie respiratorie, vedi 3.9.1.

assicurate debitamente durante il periodo di utilizzazione, nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali i DPI sono immessi sul mercato.

DPI con una parte facciale

Il grado di tenuta stagna della parte facciale, le perdite di carico all'inspirazione e, per gli apparecchi filtranti, il potere di depurazione, devono essere tali che nel caso di atmosfera inquinata, la penetrazione dei contaminanti sia la più bassa possibile e non provochi, nelle condizioni più sfavorevoli, un superamento dei livelli di concentrazione massima ammissibili o una riduzione della concentrazione di ossigeno al di sotto della soglia minima necessaria per l'utilizzatore.

I DPI devono possedere un marchio d'identificazione del fabbricante e un'etichetta con le caratteristiche di ciascun dispositivo in modo tale da permettere a qualsiasi utilizzatore sperimentato e qualificato, con l'ausilio della modalità d'uso, di farne un impiego appropriato.

Nella nota informativa il fabbricante deve inoltre indicare la data limite di deposito in magazzino del filtro.

3.9.2. *Protezione contro i contatti epidermici o oculari*

I DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o una parte di esso con sostanze pericolose o agenti infettivi devono impedire la penetrazione o la diffusione di tali sostanze attraverso l'involucro di protezione nelle condizioni d'impiego per le quali tali DPI sono immessi sul mercato.

A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti e combinati in modo da garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne autorizzi eventualmente l'uso quotidiano o, in caso contrario, una chiusura stagna limitata con conseguente limitazione della durata d'impiego.

Qualora, per loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze pericolose o agenti infettivi avessero un potere di penetrazione elevato, limitando quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli in funzione della loro efficacia. I DPI risultanti conformi alle specifiche di prova devono possedere un'etichetta contenente i nomi o, in mancanza di questi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove nonché il corrispondente tempo di protezione. Il fabbricante deve inoltre fornire, nella sua nota d'informazione, il significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile d'impiego del DPI nelle diverse condizioni previste.

ALLEGATO III

CERTIFICAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(DPI) AI REQUISITI ESSENZIALI DELLA PRESENTE DIRETTIVA

I. DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE

La documentazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 8 deve comprendere:

1. Un fascicolo tecnico di fabbricazione costituito da:
 - a) I progetti generali e dettagliati con, eventualmente le note di calcolo e i risultati delle prove di prototipi eseguite prima della fabbricazione del DPI.
 - b) L'elenco esaustivo dei requisiti essenziali della presente direttiva, delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche di cui all'articolo 5 tenute presenti al momento della progettazione e della fabbricazione del DPI. Nel caso di specifiche tecniche diverse da quelle delle norme armonizzate, il fascicolo tecnico di fabbricazione deve contenere i vari dati che consentano a un organismo di controllo riconosciuto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 di stabilire la conformità del DPI ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 della presente direttiva.
 - c) Il censimento dei vari mezzi di controllo applicati per verificare il mantenimento del livello minimo di qualità ammissibile delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti che rientrano nella fabbricazione del DPI.
2. La descrizione particolareggiata dei mezzi di controllo e di prove applicati nello stabilimento del fabbricante per verificare periodicamente su lotti — o, sistematicamente, su ogni esemplare — di DPI completi, pronti per l'uso:
 - a) la conformità alle norme armonizzate o altre specifiche tecniche di cui all'articolo 5;
 - b) il mantenimento del livello minimo di qualità ammissibile dei DPI fabbricati.
3. I verbali di conformità del prototipo alle norme armonizzate o altre specifiche tecniche di cui all'articolo 5 redatti — se esistono — da un organismo competente.
4. Una copia della nota informativa di cui al paragrafo 1.4 dell'allegato II.

II. CRITERI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO TENER PRESENTI NELLA
DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

1. L'organismo di controllo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere il progettatore né il fabbricante né il fornitore dei DPI che essi controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire direttamente o come mandatari nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione o nella manutenzione di questi DPI. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo e il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di verifica all'insegna della massima integrità professionale e della massima competenza tecnica. Devono essere liberi da ogni pressione ed influenza, in particolare di tipo finanziario che possa influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare influenze esercitate da persone o gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo di controllo deve disporre di personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche e deve aver accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale preposto ai controlli deve possedere:
 - una buona formazione tecnica e professionale,
 - una buona conoscenza delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una pratica sufficiente di tali controlli,
 - la capacità necessaria per redigere gli attestati, i verbali e i rapporti che concretizzano i controlli effettuati.

5. L'indipendenza del personale preposto al controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni agente non deve essere in funzione del numero di controlli effettuati né dei risultati di tali controlli.
 6. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità sia a carico dello Stato in base alla legislazione nazionale oppure che i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
 7. Il personale dell'organismo di controllo è tenuto al segreto professionale per tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che la applichi.
-

ALLEGATO IV

MODELLI DI MARCHIO «CE»

A. MODELLO DA UTILIZZARE NELLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE «CE» O DI VERIFICA «CE»
(cfr. artt. 10 e 11)⁽¹⁾a titolo di esempio ⁽²⁾B. MODELLO DA UTILIZZARE NELLA PROCEDURA DI DICHIARAZIONE DE CONFORMITÀ «CE»
(cfr. art. 12) SENZA CERTIFICAZIONE «CE»a titolo di esempio⁽²⁾

I vari elementi del marchio «CE» devono avere ragionevolmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 2 mm sul DPI e a 5 mm sull'imballaggio.

⁽¹⁾ Numero di contrassegno dell'organismo di controllo riconosciuto (cfr. art. 13).

⁽²⁾ Ultime due cifre dell'anno durante il quale è stato apposto il marchio (cfr. art. 13).